SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2545-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE BERTOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 22 dicembre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della C.E.E. e destinati alla disoleazione

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione, di cui si chiede la conversione in legge, è la diretta conseguenza di una serie di norme che la Comunità economica europea ha emanato, sulla materia, dal settembre 1966 alla fine di giugno 1967 con i provvedimenti nn. 136/66, 114, 115 e 116/67, e 224, 225/67. Provvedimenti aventi lo scopo, tutti, della tutela dei prodotti agricoli sopra nominati rispetto alla concorrenza dei Paesi terzi.

In questi vari provvedimenti si stabilisce, per questi semi oleosi, di fissare un prezzo indicativo tale da mantenere il necessario volume di produzione della Comunità e un certo equilibrio fra i prezzi dei principali prodotti agricoli. Si stabilisce altresì di fissare un prezzo di intervento di base, di determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di colza, ravizzone e girasole, e di dare una integrazione al fine, come si è detto, di reggere la concorrenza.

Il prezzo indicativo, per i semi di colza, ravizzone e girasole è stato fissato, con l'articolo 2 del Regolamento comunitario 114/67 del 6 giugno 1967 in 20, 25 unità di conto per quintale, al netto di imposta, cioè pari a lire 12.656,25 per ogni 10 chilogrammi di prodotto. Il prezzo di intervento invece è stato fissato, con l'articolo 3 dello stesso Regolamento a 19,65 unità di conto, pari a lire 12.281,25.

Ora poichè la maggioranza dei semi di colza, di ravizzone e di girasole prodotti nei sei Paesi della Comunità vengono destinati alla produzione di olio e poichè questi stessi semi sono soggetti alla concorrenza dei semi oleosi importati da altri Paesi fuori della Comunità stessa, al fine della tutela del prodotto agricolo rispetto ai semi oleosi che vengono offerti al prezzo inferiore al prezzo indicativo, la Comunità ha deciso di concedere una integrazione pari alla differenza tra il prezzo indicativo e quello del mercato internazionale extra-Comunità. Tale integrazione è detta « integrazione comunitaria ». Però con la Disposizione 116/67 del 6 giugno 1967 si precisa che il diritto all'integrazione spetta « soltanto ai semi raccolti e trasformati, nella Comunità, per la produzione dell'olio ». Non dunque ai semi importati da Paesi terzi, perchè in questo caso le industrie trasformatrici della Comunità avrebbero interesse a preferire i semi oleosi extra-comunitari.

Da questo deriva una serie di impegni sia da parte della Comunità che da parte dei Governi nazionali.

Da parte della Comunità in particolare deriva la necessità di stabilire periodicamente il prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi di colza, ravizzone e girasole. Con il Regolamento comunitario del 28 giugno 1967, n. 225, articolo 1, si stabilì infatti che tale prezzo del mercato mondiale deve essere fissato almeno una volta alla settimana. E poichè l'integrazione è in funzione di tale prezzo e varia col variare di esso, la Comunità col Regolamento 224/67 del 28 giugno scorso, stabilì pure che anche l'integrazione deve essere fissata ogni settimana e che essa è applicabile dal lunedì alla domenica successiva a partire dal 3 luglio e dal 2 ottobre scorso.

Stabilì pure che per facilitare, al produttore di olio tratto dai semi di colza, ravizzone e girasole, il calcolo del prezzo di costo del proprio prodotto, l'integrazione possa essere determinata in anticipo e cioè dal giorno del controllo dei semi. Ma per impedire abusi da parte dei produttori di olio che chiedono la fissazione anticipata dell'integrazione, la Comunità ha decretato che gli Stati membri pretendano un deposito cauzionale o fidejussorio pari a 3 unità di conto per quintale, cioè di lire 1.875 (articolo 4 del Regolamento 224/67 del 28 giugno scorso); infine che gli Stati membri istituiscano opportuni controlli sui semi oleosi importati dai Paesi extra-Comunità che non hanno diritto, come già abbiamo visto, ad alcuna integrazione.

Se si tengono presenti tutte queste varie considerazioni e disposizioni comunitarie ben si comprende l'esigenza ed il contenuto del presente decreto-legge.

Esso stabilisce però anche alcune norme non contenute nei Regolamenti comunitari. Ad esempio, quella della imposizione di un diritto erariale speciale per gli oli di semi

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di colza e di ravizzone sia prodotto in territorio nazionale che importati dall'estero. Tale imposizione si è resa necessaria per una situazione anormale, dice la Relazione ministeriale, « che già è stata denunciata ai competenti organi della C.E.E. ». Ad essere più precisi, il provvedimento è una contro-misura ad una situazione creatasi per la produzione francese di oli di semi che reca concorrenza all'olio di oliva di produzione italiana.

Passando ad un rapido esame dei singoli articoli del decreto-legge notiamo i seguenti contenuti:

L'articolo 1 affida all'AIMA il compito di corrispondere l'integrazione secondo le norme comunitarie.

L'articolo 2 dice che l'ammontare dell'integrazione sarà pubblicato settimanalmente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 precisa che per i suoi compiti l'AIMA può valersi dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

L'articolo 4 riguarda le domande che gli aventi diritto all'integrazione devono presentare su appositi moduli.

L'articolo 5 demanda al Ministero delle finanze l'opera di controllo per i semi oleosi importati da Paesi extra-comunitari.

L'articolo 6 fissa in lire 1.875 per quintale il deposito cauzionale per chi chiede la fissazione anticipata dell'integrazione.

L'articolo 7 stabilisce il rimborso dell'imposta di fabbricazione per gli oli di oliva e di semi che vengono esportati.

L'articolo 8 impone il diritto erariale pari a lire 2.000 al quintale per l'olio di semi di colza e di ravizzone prodotto in territorio nazionale o proveniente dall'estero.

Gli articoli 9 e 10 escludono la precedente imposizione per i prodotti per i quali già si è presentata in dogana dichiarazione di importazione, per quelli per i quali già si è presentata la dichiarazione di lavoro prevista e per i prodotti giacenti in territorio nazionale alla data del presente decreto.

Gli articoli 11 e 12 sono di carattere finanziario e riguardano l'imposta generale sull'entrata. Con essi è stata ridotta dal 4 al 3 per cento l'IGE per i semi oleosi importati e destinati alla disoleazione, mentre è stata aumentata dall'1,30 per cento al 5 per cento la stessa imposta per gli oli greggi importati e destinati alla raffinazione; infine è stata aumentata dal 3,60 per cento al 7 per cento la imposta di conguaglio per gli oli raffinati importati dall'estero.

Premesso che l'aumento dell'imposta di conguaglio per gli oli raffinati importati è la conseguenza dell'aumento dell'IGE per gli oli greggi importati, occorre notare che questa nuova regolamentazione fiscale sugli oli di semi è stata determinata da questi motivi fondamentali: a) una perequazione degli oneri fiscali tra le industrie spremitrici a ciclo completo e le industrie di raffinazione; b) per avere a miglior prezzo e in maggiore disponibilità panelli e farine di estrazione da semi oleosi; c) per tentare di frenare la importazione dall'estero dell'olio di semi. Valgano, per quest'ultimo motivo, questi pochi dati: oli di semi importati nell'anno 1964. 89.012 quintali; anno 1965, 34.452 quintali; anno 1966, 92.036 quintali; anno 1967, nei primi nove mesi, 320.000 quintali, che raggiungeranno, secondo dati ufficiosi, alla fine dell'anno, i 500 mila quintali.

Questo fenomeno, dell'aumento dell'importazione degli oli di semi, trova la sua spiegazione nel fatto che i Paesi produttori, avendo interesse ad assicurarsi l'approvvigionamento delle farine di estrazione da semi oleosi, necessarie per l'alimentazione del bestiame, favoriscono con tutti i mezzi possibili l'esportazione dell'olio di semi.

Infine, il primo comma dell'articolo 12 di questo decreto-legge stabilisce, nella misura del 7 per cento il diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata per gli oli di semi esportati. Tale misura è uguale a quella per la importazione degli oli di semi raffinati importati. Sotto questo aspetto, pertanto, il decreto-legge nulla innova, poichè la situazione precedente alla sua entrata in vigore già fissava un diritto alla restituzione, per gli oli esportati, pari all'imposta di importazione, imposta che allora era del 3,60 per cento, come già si è detto.

Pertanto invito il Senato a convertire in legge, con la modificazione proposta dalla Commissione, il decreto-legge in esame.

Bertola, relatore

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione, con la seguente modificazione:

dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo provvede anche a corrispondere per i semi di colza e ravizzone prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e sottoposti a disoleazione in Italia nel corso della stessa campagna, l'integrazione supplementare di lire 421,875 al quintale, istituita con regolamento n. 876/67/CEE dal Consiglio del 20 novembre 1967.

La liquidazione delle somme dovute a titolo di integrazione supplementare sarà effettuata secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 e sulla base della documentazione richiesta per l'integrazione ordinaria ».